



COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

(Prov. di Salerno)

Via Orto delle castagne- 84060 (SA)
tel. 0974 996006 – Fax. 0974 996210

ORDINANZA N. 2DEL 11/03/2020

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (CORONAVIRUS)

IL SINDACO

VISTI:

- la direttiva n. 1/2020 emanata il 25/02/2020 dal Ministro della Pubblica Amministrazione "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art.1 del D.L. n. 6/2020";

- il D.P.C.M. emesso in data 4 marzo 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, S.G. n. 55 del 04/03/2020), con il quale sono state individuate ulteriori misure di contenimento finalizzate a prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 e da applicarsi sull'intero territorio nazionale;

TENUTO CONTO delle raccomandazioni prof. n. I43267 del 04/03/2020 emanate dalla Task Force della Regione Campania per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il D.L. 23/02/2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modifiche in Legge, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

VISTE le disposizioni recate con il decreto-Legge 9 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

CONSIDERATO che a causa del progressivo evolversi della situazione epidemiologica e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, si rende necessario adottare opportune misure di contrasto finalizzate ad evitare assembramenti di persone negli uffici e strutture di proprietà comunale aperti al pubblico;

RICORDATO che l'art. 2, c. 1 lett. d) del citato D.P.C.M. stabilisce che "i Sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali";

VISTI gli art. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.;

CON EFFETTO IMMEDIATO E FINO AL 3 Aprile 2020, SALVO REVOCA O PROROGA

ORDINA

L'ACCESSO DEL PUBBLICO AGLI UFFICI ED ALLE STRUTTURE COMUNALI È LIMITATO ESCLUSIVAMENTE AI CASI DI **NECESSITA' ED URGENZA.**

IN TALI CASI, ESCLUSIVAMENTE NEI GIORNI E NEGLI ORARI DI SERVIZI, SI POTRA:

1. RICHIEDERSI APPUNTAMENTO TELEFONICO AL N. 0974 996006;

INVIARE UNA COMUNICAZIONE A MEZZO MAIL ALL'INDIRIZZO commonteforte@tiscali.it OPPURE ALL'INDIRIZZO PEC protocollo@pec.comune.montefortecilento.sa.it

- o Servizio Ragioneria Tributi Economato: p.sangiovanni@comune.montefortecilento.sa.it
- o segreteria@comune.montefortecilento.sa.it
- o Ufficio Tecnico Ing. Angelo Vertullo: a.vertullo@comune.montefortecilento.sa.it

SONO FATTI SALVI I SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI COINVOLTI NELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA DI CHE TRATTASI;

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga resa non al Pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sulla home page del sito istituzionale <https://www.comune.montefortecilento.sa.it/> e mediante affissione in tutti gli esercizi pubblici e commerciali, oltre che nei luoghi aperti al pubblico sul territorio comunale;

2. che venga trasmessa, per l'osservanza:

- alla Stazione Carabinieri di Monteforte Cilento;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Regione Campania nel termine di gg. 60 dalla pubblicazione della presente ordinanza oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente atto;
- che l'inosservanza del presente provvedimento importa l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa nella misura prevista dalla legge.

Dalla residenza Comunale, addì 11/03/2020



SINDACO

rag. Antonio MANZI